

COMUNE DI TORRE PELLICE

Città Metropolitana di Torino

Verbale dell'Organo di revisione n. 8/2026 del 22/4/2026

Parere dell'organo di revisione

*sulla proposta di Variazione n. 2
al Bilancio di Previsione 2026 / 2028*

Premessa

Il sottoscritto **Marco Ricciardiello**, nominato Revisore dei conti del Comune di Torre Pellice per il periodo **01/01/2025 – 31/12/2027** con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 28 novembre 2024, è chiamato a rilasciare il proprio parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione consiliare n. 8 del 16/04/2026, predisposta dal Servizio Finanziario, avente ad oggetto la **seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028**.

Il presente parere è redatto sulla base della documentazione allegata alla proposta di deliberazione trasmessa dall'Ente, con particolare riferimento al testo della proposta, al prospetto di quadratura delle variazioni e agli elementi ivi riportati in merito all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, al mantenimento degli equilibri e alla coerenza con gli strumenti di programmazione.

Analisi Normativa

L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011, come richiamato dall'art. 150 del TUEL, secondo cui i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i compiti dell'organo di revisione, sono stabiliti dal testo unico e dalle disposizioni sull'armonizzazione contabile (art. 150 TUEL).

Ai fini del presente parere rilevano in particolare:

- l'art. 175 TUEL, che disciplina le variazioni al bilancio di previsione e stabilisce che il bilancio può subire variazioni nel corso dell'esercizio, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata sia nella parte spesa, attribuendo al Consiglio la competenza generale sulle variazioni, salvo i casi espressamente riservati ad altri organi (art. 175 TUEL);
- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, TUEL, secondo cui l'organo di revisione esprime pareri in materia di proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; il successivo comma 1-bis dispone che tali pareri contengano un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni (art. 239 TUEL);
- l'art. 193 TUEL, che impone agli enti locali il rispetto, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa (art. 193 TUEL);
- l'art. 162 TUEL, il quale prevede che il bilancio sia deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, garantendo altresì un fondo finale di cassa non negativo (art. 162 TUEL);
- l'art. 187 TUEL, richiamato dalla proposta di deliberazione, che disciplina il risultato di amministrazione e l'utilizzo delle relative quote; il principio contabile applicato precisa inoltre che la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, nel rispetto delle finalità consentite;
- gli artt. 49 e 147-bis TUEL, che richiedono, sulle proposte di deliberazione, i pareri di regolarità tecnica e contabile e presidiano il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile (art. 3 del D.L. 174/2012);
- i principi contabili generali e applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011, che impongono il rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza, nonché il corretto trattamento dell'avanzo di amministrazione, del fondo pluriennale vincolato e degli equilibri di bilancio (D.Lgs. 118/2011, Allegato 4/1).

Esposizione dei Fatti

Dalla documentazione esaminata emerge che:

1. con deliberazione consiliare n. 34 del 08/09/2025 è stato approvato il DUPS per il triennio 2026/2028 e con deliberazione consiliare n. 48 del 15/12/2025 è stata approvata la relativa Nota di aggiornamento;

2. con deliberazione consiliare n. 51 del 15/12/2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

3. la proposta di deliberazione n. 8 del 16/04/2026 prevede la seconda variazione al bilancio 2026/2028;

4. nella proposta si dà atto dell'approvazione del rendiconto della gestione 2025; il testo della proposta presuppone quindi l'intervenuta approvazione del rendiconto, presupposto necessario per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione;

5. la variazione prevede l'applicazione di una quota di avanzo di amministrazione per complessivi euro 17.268,39, così distinta: avanzo vincolato: euro 8.108,39; avanzo accantonato: euro 6.650,00; avanzo disponibile: euro 2.510,00;

6. la proposta dà atto che la spesa finanziata con avanzo nella presente variazione è pari a: spese correnti: euro 9.718,39; spese in conto capitale: euro 7.550,00;

7. dal prospetto di quadratura risultano per l'esercizio 2026: aumento attivo: euro 20.578,39; diminuzione passivo: euro 2.706,78; totale variazioni in aumento dell'attivo e diminuzione del passivo: euro 23.285,17; aumento passivo: euro 23.285,17; quadratura della variazione pertanto assicurata;

8. il pareggio di bilancio passa da: euro 10.583.949,19 a euro 10.604.527,58 per il 2026; resta invariato per il 2027 in euro 8.725.980,95; resta invariato per il 2028 in euro 8.273.482,98;

9. il margine corrente: alla data della variazione precedente: euro 7.076,00; applicato nella variazione: euro 0,00; alla data della variazione attuale: euro 7.076,00;

10. la proposta dà atto che:

- non sono modificati gli stanziamenti di entrata rilevanti ai fini del FCDE in misura tale da richiederne l'adeguamento;
- non sono previsti investimenti di importo pari o superiore a euro 150.000,00 tali da comportare modifica del programma triennale delle opere pubbliche;
- sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile.

Analisi Tecnica

Alla luce della normativa richiamata e della documentazione esaminata, si formulano le seguenti valutazioni.

1. Competenza dell'organo deliberante

La variazione in esame rientra tra quelle di competenza del **Consiglio comunale** ai sensi dell'art. 175, comma 2, TUEL, trattandosi di variazione al bilancio di previsione non riconducibile ai casi riservati alla Giunta, al responsabile finanziario o ai dirigenti. Sotto tale profilo, la proposta risulta correttamente incardinata.

2. Presupposto per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione

La proposta prevede l'applicazione di quote di avanzo vincolato, accantonato e disponibile. In base all'art. 187 TUEL e ai principi contabili applicati richiamati nel D.Lgs. n. 118/2011, l'utilizzo dell'avanzo presuppone l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

La proposta richiama espressamente l'approvazione del rendiconto 2025; pertanto il presupposto giuridico-contabile risulta dichiarato. Resta inteso che la validità sostanziale della variazione è subordinata all'effettiva intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del rendiconto e alla corrispondenza delle quote applicate con il risultato di amministrazione accertato.

3. Congruità e coerenza della variazione

Ai sensi dell'art. 239, comma 1-bis, TUEL, il parere del revisore deve esprimere un giudizio motivato di congruità, coerenza e attendibilità contabile.

Sotto il profilo della **congruità**, la proposta evidenzia esigenze di integrazione di stanziamenti di spesa insufficienti per il normale funzionamento dei servizi, nonché la necessità di finanziare spese ritenute improrogabili e urgenti. Le motivazioni addotte appaiono coerenti con una variazione infrannuale di adeguamento gestionale.

Sotto il profilo della **coerenza**, la proposta dà atto che viene conseguentemente variata la Nota di aggiornamento al DUPS 2026/2028. Tale allineamento fra strumenti di programmazione e documento contabile è conforme ai principi dell'ordinamento contabile degli enti locali.

Sotto il profilo della **attendibilità contabile**, il prospetto allegato evidenzia la quadratura della variazione e il mantenimento del pareggio.

4. Equilibri di bilancio

L'art. 193 TUEL impone il rispetto degli equilibri durante la gestione e nelle variazioni di bilancio. Dalla proposta risulta espressamente che la variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, sulla base degli artt. 162, comma 6, e 193 TUEL.

In particolare:

- il pareggio complessivo di competenza è mantenuto;
- il margine corrente non viene intaccato, restando pari a euro 7.076,00;
- la variazione non evidenzia squilibri né di parte corrente né di parte capitale;
- la proposta non segnala criticità di cassa tali da compromettere il fondo finale non negativo.

Pertanto, sulla base degli elementi forniti, non emergono profili di incompatibilità con il rispetto degli equilibri generali di bilancio.

5. FCDE e altri accantonamenti

La proposta attesta che le variazioni di entrata non incidono sulle poste rilevanti ai fini del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in misura tale da rendere necessario il suo adeguamento. In assenza di modifiche significative degli stanziamenti interessati, tale attestazione appare coerente con i principi contabili richiamati.

6. Programmazione degli investimenti

La proposta evidenzia che nella parte in conto capitale non sono previsti investimenti di importo pari o superiore a euro 150.000,00 tali da comportare modifiche al programma triennale delle opere pubbliche 2026/2028 né al relativo elenco annuale 2026. Anche tale circostanza risulta coerente con il contenuto della variazione rappresentata.

7. Regolarità tecnica e contabile

La proposta dà atto dell'acquisizione:

- del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL;
- del parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis TUEL.

Tali presidi sono necessari e costituiscono elemento rilevante ai fini dell'istruttoria del presente parere.

Conclusioni

In base all'analisi svolta, il sottoscritto Revisore dei conti esprime il seguente giudizio:

1. la proposta di deliberazione n. 8 del 16/04/2026, avente ad oggetto la seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, risulta coerente con il quadro normativo di riferimento di cui agli artt. 175, 193 e 239 del TUEL;
2. la variazione presenta quadratura contabile, appare congrua rispetto alle esigenze rappresentate dagli uffici ed è attendibile sulla base dei prospetti allegati;
3. l'applicazione dell'avanzo di amministrazione risulta ammissibile in quanto la proposta dà atto dell'avvenuta approvazione del rendiconto 2025, fermo restando che dovrà essere verificata la piena corrispondenza delle somme applicate alle quote effettivamente accertate;
4. sulla base della documentazione esaminata, la variazione non pregiudica il mantenimento degli equilibri di bilancio né richiede adeguamenti del FCDE secondo quanto attestato nella proposta.

Parere dell'Organo di revisione

Tutto ciò premesso, esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 16/04/2026 avente ad oggetto “**Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2027/2028 – Seconda variazione – Approvazione**”, il sottoscritto revisore

esprime parere favorevole

in ordine all'approvazione della proposta esaminata.

Il Revisore dei conti

Marco Ricciardiello